

**Deliberazione n. 166/2022/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati\*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

\* riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza del 17 novembre 2022**  
**Comune di Sant'Ilario D'Enza (RE)**  
**Rendiconto 2020 e Preventivo 2021-23**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera

e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/2021/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 8713 del 9 settembre 2021;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le "Linee di indirizzo" cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, non procedendo all'adozione del relativo questionario;

CONSIDERATO che con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6445 del 24 giugno 2021 si è chiesto agli enti locali dell'Emilia-Romagna la trasmissione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo parere dell'Organo di revisione;

VISTA la deliberazione n. 11/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 243/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

CONSIDERATO che con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SE-ZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

ESAMINATE, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall'Organo di Revisione del Comune Sant'Ilario D'Enza (Re);

VISTA la nota prot. n. 5232 in data 22 settembre 2022, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota n. 6317 e 6319 del 10 ottobre 2022, 6499 del 18 ottobre 2022 e 6573 del 20 ottobre 2022 a firma dell'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 79 del 17 novembre 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 17 novembre 2022;

UDITO il relatore, Dr. Tiziano Tessaro;

## FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2021/-3 ed al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Sant'Ilario D'Enza, ed in particolare:

- la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2020, inviata a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 co. 166, l. 266/2005 cit., redatta in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, mediante la compilazione del questionario ivi allegato;
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2021-23 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Sant'Ilario val D'Enza (RE).

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2020.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2020
Equilibrio di parte corrente	€ 813.577,02
Equilibrio di parte capitale	€ 90.285,82
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
<b>Equilibrio finale</b>	<b>€ 903.862,84</b>

La costruzione degli equilibri nel 2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 e il Comune di Sant'Ilario D'Enza (RE) ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018.

### **RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	€ 2.888.392,79
Residui attivi	€ 4.390.332,69
Residui passivi	€ 3.050.912,27
FPV per spese correnti	€ 367.192,34
FPV per spese in conto capitale	€ 845.099,36
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 3.015.521,51</b>
Totale accantonamenti	€ 1.945.506,96
di cui: FCDE	€ 1.797.453,99
Totale parte vincolata	€ 641.588,65
Totale parte destinata agli investimenti	€ 69.028,17
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>€ 359.397,73</b>

Dalla tabella indicata nel prospetto si rileva una considerevole mole di residui attivi conservati a fine esercizio anche se di ammontare inferiore rispetto al 2019.

L'ente ha provveduto ad accantonare prudenzialmente una somma pari a euro 18.500 a Fondo contenzioso.

Per quanto attiene alla voce "altri accantonamenti", l'ente dichiara di aver costituito il fondo per l'indennità di fine mandato e di aver accantonato una somma pari ad euro 45.854,79 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente e del contratto del segretario comunale.

L'accordo decentrato integrativo è stato sottoscritto, con parere positivo dell'Organo di revisione, e il fondo per il salario accessorio è stato costituito anch'esso con parere positivo del Revisore.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 1.606.250,78	€ 456.431,96	28,41%
Tit.1 competenza	€ 6.915.944,25	€ 6.371.181,80	92,12%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 2.219.721,84	€ 1.500.790,87	67,61%
Tit.3 competenza	€ 2.655.850,88	€ 1.965.524,50	74%

Dalla tabella si evince che le maggiori difficoltà di riscossione si hanno sul titolo primo delle entrate relativamente al conto residui.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dai questionari sul rendiconto 2020, risultano accertamenti per euro 260.329,65 e incassi per euro 260.048,70 con accantonamento a FCDE pari a 0,00.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	€ 2.888.392,79
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	€ 464.470,68
Tempestività dei pagamenti	2,75

L'Organo di revisione, nei questionari, dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'ente e quelle del tesoriere e non evidenzia problematiche relative alla tempestività dei pagamenti. L'indicatore è in costante miglioramento attestandosi, nell'anno 2021 a - 7,96 giorni.

#### **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	€ 1.243.366,85	€ 0,00

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall' art 204 TUEL con una incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno pari allo 0,34%. Nessun nuovo prestito è stato acceso nel 2020. L'Ente ha rinegoziato, nell'anno corrente, mutui per complessivi euro 62.268,61 utilizzati per finanziare spese correnti nell'ambito delle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Nella relazione l'Organo di revisione dichiara che l'Ente non ha concesso finanziamenti, non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e non detiene di strumenti di finanza derivata. L'Ente dichiara altresì di non avere in essere garanzie fidejussorie o lettere di patronage forti a favore dei propri organismi partecipati.

**2.1.** Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2020 risulta inoltre quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2020;
- il rendiconto 2020 è stato approvato nei termini di legge;
- la trasmissione a BDAP dello schema di bilancio 2020 approvato dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini;
- l'ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità nel 2020;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- a rendiconto 2020 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- dall'analisi del questionario sui debiti fuori bilancio relativi all'esercizio 2020 è emerso che il Comune non ha debiti fuori bilancio;
- dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 si evince che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- nel corso dell'esercizio 2020 l'ente non ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2,

d.l. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 e non è stato previsto un aumento di spesa, nel limite del valore soglia di riferimento;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;

- nel questionario sul rendiconto 2020 l'ente dichiara che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;

- nel questionario l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo, che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati;

**3.** Il bilancio di previsione per il triennio 2021-23 risulta approvato nei termini di legge e correttamente inviato alla BDAP.

Nella relazione dell'Organo di revisione, prodotta ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2021-23, viene evidenziato, in particolare, che l'Ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali di cui all'art 1, commi 858-872, della legge n. 30 dicembre 2018, n.145, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è negativo.

**4.** In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n.5232 del 22 settembre 2022, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- riconciliazione dei rapporti debitori e creditori con l'Unione Val D'Enza;
- scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie;
- fondo crediti di dubbia esigibilità;
- accantonamenti per oneri da contenzioso;



- fondo pluriennale vincolato e cronoprogramma degli investimenti;
- crisi energetica e aumento del costo delle utenze.

Con la medesima nota istruttoria, è stato altresì chiesto di fornire informazioni in merito alla determinazione e all'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria.

**5.1.** In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con note prot. C.d.C n. 6317 e 6319 del 2022 integrato con note n. 6499 del 18 ottobre 2022 e n. 6573 del 20 ottobre 2022 e da ultimo con nota n. 8124 del 15 novembre 2022 ha fornito i seguenti chiarimenti.

**5.1.1.** In relazione ai rapporti debitori e creditori con l'Unione Val D'Enza, il Comune ha evidenziato le rispettive voci riportando quanto di questi debiti e crediti rimane da incassare e pagare alla data odierna. Conseguentemente, i crediti verso l'Unione Val D'Enza al 31/12/2020 ammontano ad euro 2.518,98 con un residuo da incassare al 08/10/2022 pari ad euro 1.652,51, mentre i debiti verso l'Unione Val D'Enza al 31/12/2020 ammontano ad euro 520.493,93 di cui euro 95,53 da pagare alla data del 08/10/2022.

**5.1.2** In merito alla scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie, l'Ente ha riferito che le entrate proprie iscritte al titolo 1 e 3 del bilancio vengono rimosse direttamente, mentre, per quanto riguarda la riscossione ordinaria, si specifica quanto segue:

- L'IMU è versata dai contribuenti in autoliquidazione con il modello F24;
- La TARI viene pagata dai soggetti passivi del tributo sulla base degli appositi avvisi di pagamento inviati al domicilio dei contribuenti. In questa fase di riscossione ordinaria il Comune si avvale di IREN Ambiente S.p.A. quale soggetto gestore dei servizi rifiuti;
- L'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni sono riscossi direttamente dal Comune con il supporto di un soggetto esterno (per il 2020 San Marco S.p.A.);
- Le entrate del titolo 3 sono rimosse direttamente dal Comune utilizzando il canale di pagamento Pago-PA.

Dal 2016 il Comune effettua direttamente la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante l'ingiunzione di pagamento rafforzata e, dal 2020, esegue l'accertamento esecutivo.

Per quanto riguarda il titolo 1, il totale dei residui attivi al 31/12/2020 era pari a euro 1.694.276,35 e gli importi principali hanno riguardato l'ICP e la TARI. Per questi tributi è stato accertato contabilmente ogni anno l'importo complessivo del carico a ruolo emesso ed i residui attivi rappresentano le quote del tributo rimaste insolte.

Per quanto riguarda la TARI occorre considerare che il residuo al 31/12/2020 relativo all'anno di imposta 2020 è stato incassato per un importo pari a circa il 48% a seguito dei versamenti spontanei effettuati nei primi mesi del 2021. Il Comune ha effettuato costantemente l'attività di accertamento e di riscossione coattiva delle quote TARI insolte per tutti gli anni di imposta fino al 2017 e, attualmente, si sta effettuando l'accertamento degli insoluti TARI per il 2018 e per il 2019. Dopo le attività di accertamento e di riscossione coattiva, la percentuale media dell'insoluto TARI si è ridotta del 5,40% del totale emesso. Alla data della predetta nota istruttoria, gli importi a residuo riguardanti ICP-DPA, ICI e TARI ammontano ad euro 1.210.118,56 e sono interamente coperti dalla quota di avanzo accantonata in FCDE.

**5.1.3** In relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha precisato che i dati relativi a ICI, IMU e TASI sono riferiti alla sola gestione di competenza, per quanto riguarda il totale accertato e il totale riscosso, mentre l'informazione riportata dal Revisore nella sua relazione (euro 115.429,10) si riferisce, invece ai residui attivi correlati alla sola ICI. Alla data odierna l'importo corretto dei residui attivi ICI è pari ad euro 115.737,10.

**5.1.4** In relazione agli accantonamenti per oneri da contenzioso, il Comune ha riferito che l'accantonamento per euro 18.500,00 è stato effettuato, in considerazione di una domanda di rimborso ICI/IMU presentata il 26 maggio 2020 e relativa agli anni dal 1999 al 2013, per un importo complessivo di euro 37.490,26. Trattandosi di anni di imposta per i quali, al momento della presentazione della richiesta, i termini per chiedere il rimborso erano scaduti, non si è dato corso alla restituzione. Prudenzialmente è stata accantonata una quota di avanzo di amministrazione in caso di ricorso del contribuente contro il mancato rimborso.

L'accantonamento di euro 18.500,00 corrisponde al 49,35% del totale di euro 37.490,26 chiesti a rimborso e, tale percentuale, è stata determinata considerando la passività in questione come "possibile" in applicazione dei vigenti principi contabili.

**5.1.5** Per quanto attiene agli aggiornamenti richiesti sulla corretta adozione dei cronoprogrammi di spesa relativi agli interventi di investimento programmati, ai fini di una corretta quantificazione ed imputazione del Fondo pluriennale vincolato, il Comune di Sant'Ilario D'Enza dichiara che al 31/12/2020 l'importo del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale era pari a euro 845.099,36 e riguardava la re imputazione degli impegni di spesa per opere pubbliche e per lavori/studi propedeutici alla realizzazione delle stesse. La scadenza degli impegni confluiti in Fondo pluriennale vincolato ed i relativi importi ammontano ad euro 574.689,47 al 31/12/2021, ad euro 158.483,71 al 31/12/2022 ed a euro 111.926,18 al 31/12/2023, per un totale di euro 845.099,36.

**5.1.6** In relazione alla determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'ente, in risposta all'apposita nota istruttoria di approfondimento da parte della Sezione, ha:

- a) comunicato per l'anno 2020 l'ammontare dei trasferimenti statali per l'esercizio delle funzioni fondamentali ( " fondone"), che risultano pari ad euro 605.342,00, dei ristori specifici di spesa assegnati per l'importo di euro 240.058,00 e dei ristori specifici di entrata pari ad euro 42.175,00;
- b) ha trasmesso copia della certificazione relativa all'esercizio 2020 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- c) ha comunicato che la suddetta certificazione è stata inviata in data 27 maggio 2021 e, quindi, nei termini;
- d) ha comunicato di non essersi trovato nella necessità di rettificare gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione;
- e) comunicato che le risorse ricevute sono state utilizzate per la copertura di minori entrate da tributi ed entrate extratributarie e per maggiori spese connesse all'emergenza da Covid-19;
- f) comunica di non aver provveduto, né per l'annualità 2020 né per il 2021, a svincolare delle quote di avanzo vincolato al fine di finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19 ai sensi dell'art 109, comma 1-ter del DL 18/2020.

**5.1.7** In relazione alla crisi energetica in corso, al fine di valutare l'adeguatezza della copertura delle maggiori spese derivanti dal continuo aumento dei costi energetici, l'Ente ha inviato l'elenco dei capitoli di spesa delle utenze di luce e gas per l'anno 2022 indicando lo stanziamento iniziale, le variazioni effettuate fino alla data odierna ed il conseguente stanziamento assestato. Alla data odierna, gli stanziamenti dei capitoli sono adeguati alle previsioni di spesa fino alla fine dell'anno sulla base di costi dell'energia elettrica e del gas di inizio settembre. Il Comune però non esclude di intervenire con ulteriori incrementi degli stanziamenti nel caso in cui i prezzi dovessero risalire.

Le fonti di finanziamento utilizzate per gli incrementi delle spese per le utenze sono state le seguenti:

- Contributo art 27, D.L 17/2022;
- Contributo art 40, D.L 50/2022;
- Contributo art 16, D.L 115/2022;
- Altre maggiori entrate o minori spese di parte corrente.

Non è stato utilizzato avanzo di amministrazione o proventi derivanti da sanzioni amministrative, dalla gestione dei parcheggi e dalle concessioni edilizie.

**6.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Sant'Ilario D'Enza all'esame del Collegio.

## **DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei

conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

**1.1.** L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali

interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti

della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

**1.2.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione

costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione



ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

**2.** La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-23 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 243/2021/INPR del 30 novembre 2021) e precisamente:

- 1) Enti che non hanno inviato il rendiconto 2020 a BDAP e Comuni destinatari di deliberazione per inadempienza all'invio del questionario sul rendiconto 2020;
- 2) Enti oggetto di segnalazione di gravi criticità da parte degli Organi di revisione;
- 3) Enti con verifiche ispettive del MEF in corso di istruttoria;
- 4) Enti destinatari di pronunce con significative criticità nell'esercizio 2020;
- 5) Comuni capoluogo di provincia;
- 6) Comuni con "FAL" valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero nel risultato di amministrazione;
- 7) Comuni con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2020;
- 8) Comuni con "FCDE" uguale a zero;
- 9) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione minore o uguale a zero;
- 10) Comuni con "FPV in c/capitale" uguale a zero e con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- 11) Comuni con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria maggiore di 200;
- 12) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, è maggiore del 200%;
- 13) Comuni non in Unione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- 14) Comuni critici estratti da *open civitas* (revisione della spesa - quadranti 1, 2 e 3);
- 15) Comuni non assoggettati ai controlli finanziari negli ultimi cinque anni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 16) Comuni con fondo perdite partecipate valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero e popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 17) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

**3.** All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Sant'Ilario D'Enza, si rilevano i seguenti profili di criticità.

**3.1.** I dati acquisiti nel corso della istruttoria evidenziano il permanere di alcune difficoltà in merito alla realizzazione delle entrate proprie, con particolare riferimento al titolo 1 in conto residui.

La Sezione, nel sottolineare l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate correnti, richiama il Comune a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di attuare, prima dell'attività di riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, ponendo in essere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

La Sezione rileva che una scarsa capacità di riscossione, incidendo sulla effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. A tale proposito, è opportuno segnalare un importante arresto della Corte Costituzionale (Sentenza n.6 del 2017) la quale ribadisce come: "*le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci ed, in particolare, a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti ed ai*

*debiti, nonché dalla sovrastima, in sede previsionale, dei flussi finanziari di entrata. I due fenomeni sono strettamente collegati poiché se i crediti vengono sovrastimati e le entrate non vengono puntualmente accertate e riscosse, si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari con conseguente necessario ricorso alla anticipazione di cassa e con produzione, in prospettiva pluriennale, di rilevanti disavanzi di amministrazione”.*

Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

**3.1.1.** Va sottolineato di conseguenza che l'ente locale, nella verifica dei residui da mantenere nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del T.U.E.L, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2012).

La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è operazione fondamentale ai fini della corretta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e quindi dell'attendibilità di questo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a una errata determinazione dell'avanzo/disavanzo dell'ente, inducendo in errore l'organo di indirizzo politico che approva il bilancio ed al contempo i terzi, cittadini, creditori e organi di controllo.

È a tale adempimento che fanno riferimento le specifiche prescrizioni indicate nell'art 228, comma 3, del Tuel, nonché quelle contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2

al d.lgs. 118/2011 ( punto 9.1), le quali postulano l'esigenza di operare una rigorosa ed attenta ricognizione delle voci classificate dei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione /pagamento possano essere previsti con ragionevole grado di certezza.

**3.1.2.** La Sezione, alla luce delle anzidette osservazioni e delle risultanze istruttorie, richiama, conclusivamente, l'attenzione del Comune a proseguire il puntuale e costante monitoraggio delle proprie entrate tributarie ed extratributarie mantenute a residuo e a implementare l'attività di recupero, valutando tutte le iniziative volte a superare le criticità emerse nella parte in fatto.

**3.2.** L'allegato al rendiconto 2020 relativo alla composizione per missioni e programmi del FPV del Comune di Sant'Ilario D'Enza evidenzia che il fondo in questione è stato re-imputato ad un solo esercizio. In seguito alla richiesta di chiarimenti istruttori, l'Ente ha precisato che l'importo del fondo pluriennale vincolato di parte capitale è pari a 845.099,36 e riguarda la re-imputazione di impegni di spesa per opere pubbliche e per lavori/studi propedeutici alla realizzazione delle stesse. Le scadenze degli interventi confluiti nel fondo pluriennale vincolato sono ripartite come segue: euro 547.689,47 al 31 dicembre 2021, euro 158.483,71 al 31 dicembre 2022 e euro 111.926,18 al 31 dicembre 2023 dei quali però non vi è evidenza negli schemi di bilancio.

La Sezione evidenzia che la puntuale applicazione della normativa e dei principi contabili in tema di fondo pluriennale vincolato costituisce garanzia di una corretta pianificazione degli interventi, anche per consentire una analisi delle ragioni di eventuali scostamenti tra risultati e obiettivi. La redazione del cronoprogramma, che connota il FPV, necessita di una attenta regolamentazione dell'attività amministrativa, con la conseguenza che, la non corretta rappresentazione dell'imputazione alle annualità del Fondo Pluriennale Vincolato costituisce elemento di criticità. Compete dunque al revisore, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile assicurare, l'attendibilità e la congruenza di tutti i dati contabili rappresentati a rendiconto.

In particolare, la Sezione sottolinea che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione delle spese pubbliche territoriali che evidenzia, con trasparenza ed attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. In questa ottica, assume un valore strategico la sussistenza e

l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile.

Va inoltre ricordato che lo scopo del fondo pluriennale vincolato, come risultante dal D.lgs. 118/2011, è quello di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale e pertanto il vincolo è rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 2017, punto 9 del Considerato diritto).

### **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021-23 e al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Sant'Ilario D'Enza:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Sant'Ilario D'Enza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2022.

Il presidente

Marco Pieroni

*(firmato digitalmente)*

Il relatore  
Tiziano Tessaro  
*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 25 novembre 2022

Il Funzionario preposto  
Roberto Iovinelli  
*(firmato digitalmente)*